Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di Janus Henderson Horizon Fund, Società di investimento a capitale variabile multicomparto e multiclasse di diritto Lussemburghese (di seguito "la SICAV"), collocate da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito anche "Soggetto Collocatore").
La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del Documento contenente le informazioni chiave (in breve "KID").
Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Janus Henderson Horizon Fund
Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multicompartimentale e multiclasse

Data e luogo _____ , _____

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

COMPARTO

☐ INV. UNICO ☐ INV.RATEALE

Spett.le

Spett.le
(Il Collocatore)

Codice titolo Codice ABI C.A.B.

GENERALITA' DEL SOTTOSCRITTORE (1° intestatario) **ALTRI INTESTATARI** ☐ (v. Documento Ulteriori Intestatari)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale Data di nascita/Costituzione Comune/Città, Stato estero di nascita Pers.G. Res.Est.

Indirizzo di residenza C.A.P. Città

Codice Fiscale Settore Ramo Tipo e Numero Documento Data e luogo di rilascio

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)_____ Tel. _____

GENERALITÀ DEL SOGGETTO CHE AGISCE PER CONTO DEL SOTTOSCRITTORE ☐ DELEGATO ☐ LEGALE RAPP.

Cognome e Nome Data di nascita Comune/Città, Stato estero di nascita Res.Est.

Indirizzo di residenza C.A.P. Città

Codice Fiscale Settore Ramo Tipo e Numero Documento Data e luogo di rilascio

in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, avendo ricevuto il KID e l'allegato al presente Modulo di Sottoscrizione, accetto (I) di sottoscrivere azioni del Comparto _____ classe _____ con le modalità di seguito specificate.

A tal fine conferisco **mandato con rappresentanza** al Soggetto Collocatore ("Ente Mandatario") affinché questo provveda, in mio nome e conto, ad incassare i mezzi di pagamento da me corrisposti in relazione alla presente richiesta di sottoscrizione e ad inoltrarli, unitamente al presente Modulo di Sottoscrizione, al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta come di seguito definito.

Con la sottoscrizione del presente modulo conferisco inoltre mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta - Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch - che accetta, affinché in suo nome e per mio conto trasmetta in forma aggregata all'OICR la richiesta di sottoscrizione.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ☐ **PRIMA SOTTOSCRIZIONE** ☐ **SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE**

☐ **INVESTIMENTO IN UNICA SOLUZIONE**

☐ di euro ☐ di altra divisa EUR

☐ **INVESTIMENTO RATEALE** mediante Piano Pluriennale di Investimento durata _____

da effettuarsi con cadenza ☐ mensile ☐ bimestrale ☐ trimestrale ☐ quadrimestrale, per un importo complessivo

di euro _____

primo versamento di euro _____

a cui seguiranno rate unitarie di euro _____

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo del versamento, al lordo delle commissioni e spese di sottoscrizione, è corrisposto a mezzo **bonifico bancario all'Ente Mandatario sopra nominato, che provvederà ad effettuare il trasferimento** sul conto corrente intestato a Janus Henderson Horizon Fund presso Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch. A tal fine:

☐ addebitate il mio conto n. _____ presso _____ ☐ verso l'importo per cassa

Per gli Investimenti Rateali provvederò ai versamenti successivi a mezzo bonifico bancario:

☐ In via continuativa mediante addebito sul c/c/ n. _____ presso _____ il giorno _____ del mese

☐ su mia disposizione

La distribuzione di proventi - ove prevista - verrà effettuata attraverso accredito sul conto corrente sopra indicato oppure sul c/c n. _____

_____ presso _____

Il giorno di valuta riconosciuto al versamento tramite bonifico bancario è il giorno in cui il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta riceve notizia certa di avvenuto accredito del bonifico stesso, ovvero il giorno di valuta riconosciuto al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta da parte della banca ordinante.

EVIDENZA DELLE QUOTE/AZIONI

Richiedo l'evidenza delle quote/azioni di mia spettanza presso _____

Filiale _____ deposito amministrato/evidenza n. _____

PRESE D'ATTO

Prendo atto che eventualmente anche in deroga a quanto previsto nel Prospetto sarà consentita esclusivamente la seguente operatività:

A) sottoscrizione in unica soluzione per importo: e' esclusa la possibilità di sottoscrivere un numero predefinito di azioni;

B) conversione (*switch*) tra Comparti della medesima SICAV, che facciano riferimento al medesimo Prospetto. L'operazione sarà però consentita solo se le azioni da sottoscrivere mediante la conversione appartengono ad un Comparto collocato da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. al momento della presentazione della richiesta di conversione;

C) rimborso: potrà essere richiesto anche parzialmente ma solo per numero di azioni; sono escluse richieste che prevedano il disinvestimento di importi predefiniti e programmati.

Prendo inoltre atto che:

D) l'elenco dei Comparti collocati da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è suscettibile di variazioni in qualsiasi momento;

E) solo per le Cointestazioni: le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti connessi alle azioni sottoscritte - compreso il diritto di rimborso anche totale, di conversione delle azioni, nonché la sottoscrizione di nuovi Comparti della SICAV - potranno essere impartite anche disgiuntamente, a firma di uno solo dei sottoscrittori.

Agevolazioni _____

(I) Nel caso siano presenti più intestatari tutte le diciture si intendono al plurale

Firma del sottoscrittore _____

_____

Firma del collocatore

DICHIARAZIONI E FIRME DEGLI INTESTATARI

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano:

a) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KID del comparto oggetto di sottoscrizione;

b) che le Azioni NON sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente per conto di un "Soggetto/i statunitense/i" (come definito nel Prospetto informativo della SICAV) o di un soggetto cittadino canadese o residente in Canada o da o per conto di altro soggetto presente in ordinamenti che limitino la sottoscrizione o l'acquisto di azioni, e che le Azioni non saranno vendute e/o trasferite ad un soggetto residente negli Stati Uniti, nel Canada o ad ogni altro soggetto residente in un paese il quale pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle sopraindicate Azioni, e a tenere indenne al riguardo Janus Henderson Horizon Fund e a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, ove dovessi/dovessimo assumere la qualifica di Soggetto statunitense;

c) di essere a conoscenza che la sottoscrizione può essere rifiutata;

d) di essere consapevole/i che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento negli strumenti finanziari che intende/intendono sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti:

e) che le somme di denaro utilizzate per investimenti in Janus Henderson Horizon Fund non derivano, direttamente o indirettamente: (i) da attività contrarie alla normativa in materia di antiriciclaggio; (ii) da attività contrarie alla legislazione fiscale; (iii) da attività di supporto o finanziamento del terrorismo;

f) di aver ricevuto e compilato la modulistica predisposta dal Collocatore in conformità alla normativa FACTA e CRS.

g) di aver preso visione dell'informativa resa dal Soggetto Collocatore e dal Soggetto Incaricato dai Pagamenti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, sotto riportata.

h) Inoltre, accetta e dichiara di essere consapevole che (i) l'uso dei dati personali forniti al Soggetto Collocatore è regolato dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali e dalla relativa policy del Soggetto Collocatore e (ii) la SICAV non raccoglie, usa o processa i propri dati personali per effetto della sottoscrizione del presente Modulo. Per ulteriori dettagli sui limitati casi in cui la SICAV è soggetta all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali si prega di prendere visione della Privacy Policy della SICAV sul sito www. janushenderson.com, disponibile in formato cartaceo inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica privacy@janushenderson.com."

Con la compilazione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'agente amministrativo, come indicato nel Prospetto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta con raccomandata A.R.. In considerazione del modulo organizzativo adottato dalla SICAV, a seguito di tale richiesta l'investitore dovrà disporre delle proprie Azioni tramite uno dei soggetti collocatori che si avvalgono di State Street Bank International GmbH, Succursale Italia quale Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta.

L'investimento in un'unica soluzione prevede un versamento iniziale minimo in ogni comparto pari a 2.500 Euro ed investimenti successivi minimi pari a 500 Euro. State Street Bank International GmbH, Succursale Italia, in qualità di Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, applicherà all'investitore una commissione massima di Euro 15 su ciascuna operazione di sottoscrizione e di rimborso. La SICAV dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di sottoscrizione.

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente finanziario o al soggetto abilitato.

La sospensione non si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché a quelle dei comparti anche se successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-*duodecies* del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

Firma del sottoscrittore _____

Data e luogo _____ , _____

Informativa Privacy.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente modulo, ovvero successivamente, saranno oggetto di trattamento da parte di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, quale Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, e di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., quale soggetto collocatore - in qualità di autonomi Titolari del trattamento (di seguito "i Titolari"). Il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, per il tempo strettamente necessario e per finalità direttamente connesse e strumentali all'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti stipulati con gli investitori e con l'OICR (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.) nonché per adempiere ad obblighi di legge nonché a disposizioni impartite da Autorità giudiziarie, di vigilanza e di controllo. Allfunds Bank S.A.U., conserverà i dati dell'interessato sino al termine di prescrizione legale applicabile ai diritti discendenti dall'operatività in OICR da parte dell'interessato stesso".
I dati personali potranno, inoltre, essere trasmessi all'agente incaricato dei trasferimenti e alle società appartenenti al gruppo di riferimento dell'OICR (il "Gruppo") o con le quali il Gruppo abbia stipulato accordi per la prestazione di servizi connessi con l'investimento nell' OICR , nonché a società di cui si possa avvalere anche il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, siano esse comunitarie o meno, per finalità connesse al Vostro investimento nell'OICR . L'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso i Titolari.
Nell'ambito del trattamento i dati personali potranno essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione (nonché ogni operazione conseguente) delle azioni dell'OICR in Italia, purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.
L'acquisizione dei dati personali è obbligatoria. In caso di mancato conferimento, anche parziale, degli stessi, il presente modulo di sottoscrizione sarà ritenuto irricevibile.
È' diritto dell'interessato - in presenza di fondate ragioni di fatto e di diritto - proporre reclamo circa le modalità del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali competente. Infine, relativamente al predetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento (diritto all'accesso, Diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di opposizione, diritto di portabilità, diritto di limitazione del trattamento, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato) presso i Titolari sopra richiamati agli indirizzi:
- per il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch, via Bocchetto 6 20123 Milano - email dpo@allfundsbank.com;
- per il soggetto collocatore, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - email dpo@fideuram.it .
Informativa completa del soggetto collocatore su www.intesasanpaoloprivatebanking.com

Firma del sottoscrittore _____

Janus Henderson
INVESTORS

*Data, luogo*_____, _____

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multicompartimentale e multiclasse

DOCUMENTO ULTERIORI INTESTATARI N.

2° INTESTATARIO

Cognome e Nome | Data di nascita Res.Est. | Comune/Città, Stato estero di nascita

Indirizzo di residenza | C.A.P. | Città

Codice Fiscale | Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento | Data e luogo di rilascio

3° INTESTATARIO

Cognome e Nome | Data di nascita Res.Est. | Comune/Città, Stato estero di nascita

Indirizzo di residenza | C.A.P. | Città

Codice Fiscale

Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento | Data e luogo di rilascio

4° INTESTATARIO

Cognome e Nome | Data di nascita Res.Est. | Comune/Città, Stato estero di nascita

Indirizzo di residenza | C.A.P. | Città

Codice Fiscale | Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento | Data e luogo di rilascio

5° INTESTATARIO

Cognome e Nome | Data di nascita Res.Est. | Comune/Città, Stato estero di nascita

Indirizzo di residenza | C.A.P. | Città

Codice Fiscale | Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento | Data e luogo di rilascio

6° INTESTATARIO

Cognome e Nome | Data di nascita Res.Est. | Comune/Città, Stato estero di nascita

Indirizzo di residenza | C.A.P. | Città

Codice Fiscale | Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento | Data e luogo di rilascio

Timbro e firma del Collocatore che ha proceduto all'identificazione personale dei firmatari ai sensi del

Decreto Legislativo n. 231 del 21/11/20017

(

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del Modulo di sottoscrizione e del suo Allegato, di cui il presente documento costituisce parte integrante, e di accettare tutte le condizioni e clausole in esso riportate.
I sottoscritti dichiarano di non essere cittadini e/o residenti negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetti statunitensi") e di non sottoscrivere in qualità di mandatari di un soggetto avente tali requisiti.
I sottoscritti si impegnano a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessero la qualifica di "Soggetto statunitense".
I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto l'informativa che è stata loro fornita circa il trattamento dei dati personali e di aver preso atto dei diritti che competono agli stessi.

Firma del 2° intestatario

Firma del 3° intestatario

Firma del 4° intestatario

Firma del 5° intestatario

Firma del 6° intestatario

Firma del Collocatore

(

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Comparti commercializzati in Italia da Janus Henderson Horizon Fund (la "SICAV" o la "Società")

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 8 ottobre 2026

DATA DI VALIDITÀ DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 9 ottobre 2026

Nome del Comparto	Categorie di Azioni[1]	Valuta[2]	ISIN	Data di inizio della commercializzazione
Asian Dividend Income Fund	A2	USD	LU0264606111	2007
Asian Dividend Income Fund	A2	EUR	LU0572939261	2011
Asian Dividend Income Fund	A3q	USD	LU0264605907	2011
Asian Dividend Income Fund	A3q	EUR	LU0572940194	2011
Asian Dividend Income Fund	X2	USD	LU0264606624	2007
Emerging Markets ex-China Fund	A2	USD	LU0011890851	2000
Emerging Markets ex-China Fund	X2	USD	LU0247700106	2000
Asia-Pacific Property Income Fund	A3	USD	LU0229494629	2011
Asia-Pacific Property Income Fund	A2	USD	LU0229494975	2006
Asia-Pacific Property Income Fund	A2	EUR	LU0572942307	2011
Asia-Pacific Property Income Fund	X2	USD	LU0247698441	2006
Biotechnology Fund	A2	USD	LU1897414303	2018
Biotechnology Fund	A2	HEUR	LU2441282972	2022
Biotechnology Fund	A2	EUR	LU2441282899	2023
China Opportunities Fund	A1	USD	LU0327786827	2011
China Opportunities Fund	A2	USD	LU0327786744	2008
China Opportunities Fund	A2	EUR	LU0572944774	2011
China Opportunities Fund	X2	USD	LU0327787395	2008
Emerging Markets Debt Hard Currency Fund	A2	USD	LU2548014708	2023
Emerging Markets Debt Hard Currency Fund	A2	HEUR	LU2548015184	2023
Euro Corporate Bond Fund	A3	EUR	LU0451950405	2011
Euro Corporate Bond Fund	A2	EUR	LU0451950314	2010
Euro Corporate Bond Fund	X3q	EUR	LU0828815067	2012
Euro Corporate Bond Fund	X2	EUR	LU0451950744	2010
Euro High Yield Bond Fund	A2	EUR	LU0828815570	2012

[1] le lettere "m", "q" e "s" accanto alla categoria di azioni indicano la frequenza di distribuzione della relativa categoria (rispettivamente, "m" mensile, "q" trimestrale e "s" semestrale)

[2] Nel caso in cui la valuta dell'investimento sia diversa dalla valuta di riferimento del relativo comparto o dalle valute indicate nel presente Modulo di sottoscrizione, si procederà alla necessaria conversione valutaria per conto, a rischio e spese del richiedente.

Euro High Yield Bond Fund	A3q	EUR	LU0828815224	2012
Euro High Yield Bond Fund	X2	EUR	LU0828820901	2012
Euro High Yield Bond Fund	X3q	EUR	LU0828821115	2012
Euroland Fund	A2	EUR	LU0011889846	2000
Euroland Fund	X2	EUR	LU0247695934	2000
Global Fusion Equity Fund	A2	HEUR	LU3456345092	2026
Global High Yield Bond Fund	A2	USD	LU0978624194	2013
Global High Yield Bond Fund	A2	HEUR	LU0978624277	2017
Global High Yield Bond Fund	A3q	HEUR	LU0999457616	2017
Responsible Resources Fund	A2	EUR	LU1073139583	2014
Responsible Resources Fund	A2	USD	LU1120392870	2014
Responsible Resources Fund	X2	EUR	LU1077968276	2014
Global Property Equities Fund	A3q	USD	LU0209137206	2011
Global Property Equities Fund	A2	USD	LU0209137388	2005
Global Property Equities Fund	A2	EUR	LU0264738294	2011
Global Property Equities Fund	A2	HEUR	LU0828244219	2017
Global Property Equities Fund	X2	USD	LU0247699092	2005
Global Smaller Companies Fund	A2	USD	LU1983261782	2019
Global Smaller Companies Fund	A2	EUR	LU1984712320	2019
Global Smaller Companies Fund	X2	USD	LU2780518978	2025
Global Sustainable Equity Fund	A2	USD	LU1983259539	2019
Global Sustainable Equity Fund	A2	EUR	LU1984711512	2019
Global Sustainable Equity Fund	A2	HEUR	LU1983259885	2019
Global Technology Leaders Fund	A1	USD	LU0209158467	2011
Global Technology Leaders Fund	A2	USD	LU0070992663	2000
Global Technology Leaders Fund	A2	EUR	LU0572952280	2011
Global Technology Leaders Fund	A2	HCHF	LU0892275776	2015
Global Technology Leaders Fund	A2	HEUR	LU2505548938	2025
Global Technology Leaders Fund	A2	GBP	LU0572952017	2024
Global Technology Leaders Fund	X2	USD	LU0247699415	2000
Global Technology Leaders Fund	X2	EUR	LU0572954062	2011
Japanese Smaller Companies Fund	A2	USD	LU0011890265	2000
Japanese Smaller Companies Fund	A2	HUSD	LU0976556935	2015
Japanese Smaller Companies Fund	A2	HEUR	LU1572378708	2017

Japanese Smaller Companies Fund	X2	USD	LU0247699928	2000
Japanese Smaller Companies Fund	X2	HEUR	LU1572380191	2017
Japan Opportunities Fund	A2	USD	LU0011889929	2000
Japan Opportunities Fund	X2	USD	LU0247699761	2000
Pan European Absolute Return Fund	A1	EUR	LU0264597450	2011
Pan European Absolute Return Fund	A2	EUR	LU0264597617	2007
Pan European Absolute Return Fund	X2	EUR	LU0264598342	2007
Pan European Property Equities Fund	A3	EUR	LU0209156925	2011
Pan European Property Equities Fund	A2	HUSD	LU1059379971	2014
Pan European Property Equities Fund	A2	EUR	LU0088927925	2000
Pan European Property Equities Fund	X2	EUR	LU0247697476	2000
Pan European Smaller Companies Fund	A2	EUR	LU0046217351	2000
Pan European Smaller Companies Fund	X2	EUR	LU0247697633	2000
Strategic Bond Fund	A2	USD	LU1627460816	2017
Strategic Bond Fund	A2	HEUR	LU1627461624	2017
Sustainable Future Technologies Fund	A2	USD	LU2342242398	2021
Sustainable Future Technologies Fund	A2	HEUR	LU2342241663	2021
US Sustainable Equity Fund	A2	USD	LU2342241150	2021
US Sustainable Equity Fund	A2	HEUR	LU2342242802	2021

La sottoscrizione delle quote/azioni e della relativa documentazione d'offerta da parte dell'investitore può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, che potrà essere anche contenuto all'interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall'investitore con il soggetto collocatore

FUNZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI

Le seguenti sezioni descrivono le funzioni relative alle "*strutture a disposizione degli investitori*" di cui all'articolo 19-*quater* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (Regolamento Emittenti).

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SOCIETA'

1. Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

I soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e altresì incaricati dalla SICAV quali soggetti designati a curare i rapporti con gli investitori (singolarmente il "**Soggetto Abilitato**" o i "**Soggetti Abilitati**") sono i seguenti:

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano;

- Société Générale Securities Services S.p.A., in forma abbreviata SGSS S.p.A., con sede legale e direzione generale di SGSS in Via Benigno Crespi, 19/A – MAC2 20159 Milano;
- Allfunds Bank S.A., filiale di Milano, con sede in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.
- Banca Sella Holding S.p.A., piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella.
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (Francia), e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI)

2. Banca depositaria

BNP Paribas, filiale del Lussemburgo, 33 rue de Gasperich L-5826, Hesperange, Granducato di Lussemburgo è stata nominata dalla Società come propria Banca depositaria per la custodia dei propri beni nell'interesse esclusivo dei sottoscrittori delle Azioni.

3. Soggetti Abilitati

I Soggetti Abilitati: (i) svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti con riguardo alle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni dei comparti elencati nel Modulo di sottoscrizione; (ii) curano l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Collocatori; (iii) attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iv) regolano i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle Azioni; (v) inviano le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (vi) espletano tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni.

Si precisa che le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti Abilitati.

I Soggetti abilitati dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione dei Collocatori.

Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, la stessa è attribuita ai Collocatori presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l'investimento, inclusa la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA'

4. Modalità di trasmissione

I Collocatori hanno l'obbligo, anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile, di trasmettere al Soggetto Abilitato le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione ricevute dagli investitori entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione.

Alternativamente ciascun Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, potrà trasmettere tali domande sulla base di un apposito mandato di rappresentanza conferito dal sottoscrittore contestualmente alla richiesta di sottoscrizione delle Azioni per provvedere, in nome e per conto dello stesso, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Abilitato.

I Soggetti Abilitati provvedono, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla ricezione delle domande di sottoscrizione e dei mezzi di pagamento (se successiva) a trasmettere alla SICAV i dati concernenti le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione, presso l'Agente per i Trasferimenti.

Sottoscrizione

Le richieste di sottoscrizione delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente. Nel momento in cui le domande di sottoscrizione vengono trasmesse dai Collocatori al Soggetto Abilitato, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso ai sensi dell'articolo 30, 6° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. In tale caso, alla domanda di

sottoscrizione verrà dato seguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ripensamento di sette giorni.

La firma del Modulo di sottoscrizione comporta da parte del sottoscrittore il conferimento al Collocatore o al Soggetto Abilitato di un mandato senza rappresentanza:

- a sottoscrivere le Azioni;

- a richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto del sottoscrittore, delle Azioni nel libro degli azionisti della SICAV;

- a inoltrare le richieste di conversione tra comparti pervenute dai sottoscrittori in qualità di mandanti;

- ad espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni, su istruzione e per conto dei sottoscrittori.

I Collocatori o i Soggetti Abilitati, in qualità di mandatari senza rappresentanza, vengono iscritti nel libro degli azionisti della SICAV. All'atto della sottoscrizione le Azioni entrano automaticamente nella titolarità dei Sottoscrittori, la quale è comprovata dalle lettere di conferma.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r. In caso di sostituzione di un Collocatore o di un Soggetto Abilitato, salve diverse istruzioni, il mandato loro attribuito si intende automaticamente conferito al relativo sostituto.

Sottoscrizione mediante Piano di Accumulo del Capitale (PAC)

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo (PAC) la cui durata è fissata tra un minimo di 3 ed un massimo di 40 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300 aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 1200 Euro.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo.

Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle Azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto nonché un diverso importo della rata rispetto a quelli originariamente scelti.

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi dandone comunicazione al Soggetto Abilitato tramite il Collocatore.

Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

Si prega di verificare presso il singolo Collocatore ed il relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti la disponibilità del PAC, le modalità di erogazione dello stesso e le specifiche facoltà allo stesso connesse.

Si precisa che, con riferimento alle commissioni di sottoscrizione applicabili all'intero ammontare dell'investimento e cioè, versamento iniziale più totale delle rate mensili, saranno addebitate come di seguito indicato: in modo lineare su tutti i versamenti, oppure per metà al versamento iniziale (nel limite del 30% dell'importo lordo del versamento iniziale) ed il residuo sulle rate rimanenti.

Gli Investitori sono pregati di notare che in caso di estinzione anticipata del PAC e di mancato pagamento di tutte le rate del Piano, essi non dovranno più pagare le Commissioni di Sottoscrizione, ma quelle già pagate non saranno rimborsabili.

Pertanto, un'estinzione anticipata del PAC comporterà il pagamento di Commissioni di Sottoscrizione ad un'aliquota effettiva più elevata di quella indicata nel presente Modulo di sottoscrizione.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni applicabili si rinvia al paragrafo C.9 che segue.

Rimborso

Gli azionisti, che abbiano acquistato Azioni attraverso un Collocatore, devono effettuare la loro richiesta di

rimborso per iscritto, indirizzata alla Società e consegnata al Collocatore. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo "*Come possono gli azionisti riscattare le loro azioni?*" del Prospetto.

Le richieste di rimborso delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

Conversione

Gli azionisti hanno la facoltà di convertire in ogni momento le Azioni di un comparto in Azioni di un altro comparto, salvo gli importi minimi di sottoscrizione dei comparti. Per effettuare la conversione totale o parziale delle Azioni, un azionista potrà effettuare la richiesta al Collocatore, che la inoltrerà al Soggetto Abilitato. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo "*E' possibile effettuare una conversione fra investimenti?*" del Prospetto.

Le richieste di conversione delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

5. Lettere di conferma

Il Soggetto Abilitato invia agli investitori una lettera di conferma per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e conversione.

Per i PAC le lettere di conferma degli investimenti successivi sono inviate in forma riepilogativa con cadenza semestrale.

6. Tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle Azioni della Società attraverso un Collocatore, nonché le operazioni di rimborso e conversione possono avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi "on-line" che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano agli investitori di operare in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire, delle informazioni dovute agli investitori, delle modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento del sistema internet o della rete telefonica e dell'esistenza o meno di procedure extragiudiziali di ricorso è riportata nei siti predisposti in italiano allo scopo.

In ogni caso, l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle loro operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse, rimborsate o convertite, fermo restando che le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Ogni lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

7. Indicazione specifica degli oneri applicati in Italia

Commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti

All'atto di acquisto delle Azioni di Classe A1, A2 e A3 potrà essere applicata una commissione iniziale in percentuale dell'importo totale investito. La commissione iniziale è applicata in funzione dell'importo investito.

Con esclusivo riferimento alle Azioni di Classe X, verrà inoltre corrisposta ai Collocatori una commissione di distribuzione a titolo di compenso per i servizi di distribuzione prestati ai comparti. La commissione di distribuzione matura su base giornaliera, è pagabile posticipatamente ogni mese e si basa sul patrimonio netto medio giornaliero del relativo comparto.

Per ulteriori dettagli circa (i) l'applicazione specifica delle commissioni iniziali e di distribuzione per ciascun comparto e (ii) per la quota parte delle stesse retrocessa ai collocatori, si rinvia alla tabella che segue.

Comparto	Categoria di Azione	Commissione iniziale[3]	Commissione di distribuzione	Quota parte retrocessa ai collocatori[4]
Asian Dividend Income Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Asian Dividend Income Fund	X2	0	0,60%	100%
Emerging Markets ex-China Fund	A2	5%	0	100%
Emerging Markets ex-China Fund	X2	0	0,60%	100%
Asia-Pacific Property Income Fund	A2, A3	5%	0	100%
Asia-Pacific Property Income Fund	X2	0	0,60%	100%
Biotechnology Fund	A2	5%	0	100%
China Opportunities Fund	A1, A2	5%	0	100%
China Opportunities Fund	X2	0	0,60%	100%
Emerging Markets Debt Hard Currency Fund	A2	5%	0	100%
Euro Corporate Bond Fund	A2, A3	5%	0	100%
Euro Corporate Bond Fund	X2, X3q	0	0,35%	100%
Euro High Yield Bond Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Euro High Yield Bond Fund	X2, X3q	0	0,35%	100%
Euroland Fund	A2	5%	0	100%
Euroland Fund	X2	0	0,60%	100%
Global Fusion Equity Fund	A2	5%	0	100%
Global High Yield Bond Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Responsible Resources Fund	A2	5%	0	100%
Responsible Resources Fund	X2	0	0	100%
Global Property Equities Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Global Property Equities Fund	X2	0	0,60%	100%
Global Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Global Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Global Smaller Companies Fund	X2	0%	0,60%	100%
Global Sustainable Equity Fund	A2	5%	0	100%
Global Sustainable Equity Fund	A2	5%	0	100%

[3] Si precisa che alle Azioni di Classe A1, A2 e A3 potrà essere applicata una Commissione iniziale compresa tra lo 0 e il 5% ove una Commissione iniziale di importo fisso non sia diversamente specificata.
[4] La quota parte retrocessa ai collocatori si riferisce sia alla Commissione iniziale che a quella di distribuzione, ove non diversamente specificato.

Global Sustainable Equity Fund	A2	5%	0	100%
Global Technology Leaders Fund	A1, A2	5%	0	100%
Global Technology Leaders Fund	X2	0	0,60%	100%
Japanese Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Japanese Smaller Companies Fund	X2	0	0,60%	100%
Japan Opportunities Fund	A2	5%	0	100%
Japan Opportunities Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Absolute Return Fund	A1, A2	5%	0	100%
Pan European Absolute Return Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Property Equities Fund	A2, A3	5%	0	100%
Pan European Property Equities Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Pan European Smaller Companies Fund	X2	0	0,60%	100%
Strategic Bond Fund	A2	5%	0	100%
Sustainable Future Technologies Fund	A2	5%	0	100%
US Sustainable Equity Fund	A2	5%	0	100%

Altre commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti

Potrà essere inoltre applicata una commissione di negoziazione fino all'1% dell'importo lordo oggetto di rimborso sulle Azioni, appartenenti a qualsiasi Classe, che siano rimborsate entro i 90 giorni solari successivi al loro acquisto. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori. Per il servizio di assistenza agli Azionisti, è prevista l'applicazione di una commissione annua di ammontare pari allo 0,50% per i comparti Regionali e Specialistici, allo 0,25% per i comparti Obbligazionari e 0,10% per il comparto Global Fusion Equity Fund. La commissione in oggetto è calcolata sul patrimonio netto medio giornaliero del Comparto e si applica con riferimento alle Azioni di Classe A e di Classe X di ciascun comparto. La commissione matura su base giornaliera ed è pagabile posticipatamente ogni mese. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori.

Spese Operative Annue del comparto a valere sugli attivi del comparto

Si rappresentano di seguito in forma tabellare le principali spese operative annue a carico del Comparto:

Comparto	**Categoria di Azione**	**Commissione di gestione**	**Quota parte retrocessa ai collocatori**
Asian Dividend Income Fund	A2, A3q	1,20%	60%
Asian Dividend Income Fund	X2	1,20%	60%
Emerging Markets ex-China Fund	A2	1,20%	60%
Emerging Markets ex-China Fund	X2	1,20%	60%
Asia-Pacific Property Income Fund	A2, A3	1,20%	60%

Asia-Pacific Property Income Fund	X2	1,20%	60%
Biotechnology Fund	A2	1,20%	60%
China Opportunities Fund	A1, A2	1,20%	60%
China Opportunities Fund	X2	1,20%	60%
Emerging Markets Debt Hard Currency Fund	A2	0,75%	60%
Euro Corporate Bond Fund	A2, A3	0,75%	60%
Euro Corporate Bond Fund	X2, X3q	0,75%	60%
Euro High Yield Bond Fund	A2, A3q	0,75%	60%
Euro High Yield Bond Fund	X2, X3q	0,75%	60%
Euroland Fund	A2	1,20%	60%
Euroland Fund	X2	1,20%	60%
Global Equity fusion fund	A2	0,65%	60%
Global High Yield Bond Fund	A2, A3q	0,75%	60%
Responsible Resources Fund	A2	1,20%	60%
Responsible Resources Fund	X2	1,20%	60%
Global Property Equities Fund	A2, A3q	1,20%	60%
Global Property Equities Fund	X2	1,20%	60%
Global Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Global Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Global Smaller Companies Fund	X2	1,20%	60%
Global Sustainable Equity Fund	A2	1,20%	60%
Global Sustainable Equity Fund	A2	1,20%	60%
Global Sustainable Equity Fund	A2	1,20%	60%
Global Technology Leaders Fund	A1, A2	1,20%	60%
Global Technology Leaders Fund	X2	1,20%	60%
Japanese Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Japanese Smaller Companies Fund	X2	1,20%	60%
Japan Opportunities Fund	A2	1,20%	60%
Japan Opportunities Fund	X2	1,20%	60%
Pan European Absolute Return Fund	A1, A2	1,20%	60%
Pan European Absolute Return Fund	X2	1,20%	60%
Pan European Property Equities Fund	A2, A3	1,20%	60%
Pan European Property Equities Fund	X2	1,20%	60%

Pan European Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Pan European Smaller Companies Fund	X2	1,20%	60%
Strategic Bond Fund	A2	0.75%	60%
Sustainable Future Technologies Fund	A2	1,20%	60%
US Sustainable Equity Fund	A2	1,20%	60%

Altre Spese Operative annue a carico del Comparto

Su tutti i comparti, nei limiti di quanto indicato nel Prospetto, potranno essere applicate commissioni di *performance* che maturano giornalmente e sono pagabili a cadenza annuale. Il relativo ammontare e calcolo varia a seconda dei comparti ed è riportato nella sezione "*Commissioni, competenze e spese*" del Prospetto. Tali commissioni vengono percepite dal Gestore degli investimenti in ragione del 10% dell'importo pertinente (salvo che per i comparti Biotechnology Fund e Pan European Absolute Return Fund, la cui commissione di *performance* è pari al 20% dell'importo pertinente e per i comparti Euro Corporate Bond, Euro High Yield Bond, Global High Yield Bond, Global Sustainable Equity, China Opportunities Fund, Global Technology Leaders Fund e Global Fusion Equity Fund per cui il Gestore ha rinunciato alla commissione di performance), laddove per "importo pertinente" si intende la differenza positiva fra l'incremento del valore patrimoniale netto totale per Azione durante il periodo di *performance* interessato e l'incremento del *benchmark* nello stesso periodo (o l'incremento di valore del patrimonio netto per Azione ove il *benchmark* sia sceso). Il periodo di *performance* sarà calcolato dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno. Per maggiori informazioni relative alla commissione di *performance*, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KID.

Su tutti i comparti potranno infine essere applicate ulteriori commissioni quali, a titolo esemplificativo le commissioni della Banca depositaria, le commissioni e spese dell'Agente per i trasferimenti e dell'Agente amministrativo. Per maggiori informazioni, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KID.

8. Agevolazioni finanziarie

Ai consulenti finanziari e ai dipendenti dei Collocatori (e loro familiari, purché cointestatari) non si applicano le commissioni iniziali. Tale agevolazione potrebbe tuttavia non trovare applicazione con riferimento alle sottoscrizioni effettuate mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Collocatori avranno inoltre la facoltà di applicare uno sconto sulle commissioni iniziali, riducendole sino allo 0%, avuto riguardo all'importo investito, alle caratteristiche del sottoscrittore e, soprattutto, alle prospettive future di investimento da parte di quest'ultimo.

9. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel KID, sono a carico degli investitori le commissioni del Soggetto Abilitato riportate nella seguente tabella.

In sede di sottoscrizione o di rimborso, i sottoscrittori saranno informati dal Collocatore sulle specifiche commissioni dovute al Soggetto Abilitato entro i limiti indicati.

Tipo di operazione	**Soggetti Abilitati**				
	State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	**Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch**	**Société Générale Securities Services S.p.A.**	**Banca Sella Holding S.p.A.**	**CACEIS Bank, Italy Branch**
Sottoscrizione	Fino a un massimo di Euro 20,00	Fino a un massimo di Euro 25,00 per ciascun fondo	Fino a un massimo di Euro 20,00	Fino a un massimo di Euro 14,00	Fino a un massimo di Euro 15 per ciascun fondo
Rimborso	Fino a un massimo di	Fino a un massimo di	Fino a un massimo di	Fino a un massimo di	Fino a un massimo di

	Euro 20,00	Euro 25,00 per ciascun fondo	Euro 20,00	Euro 14,00	Euro 15 per ciascun fondo
Conversione	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Apertura PAC	Fino a un massimo di Euro 20,00	Fino a un massimo di Euro 25,00	Fino a un massimo di Euro 15,00	Fino a un massimo di Euro 10,00	Fino a un massimo di Euro 15
Rate Successive PAC	Fino a un massimo di Euro 2,00	Fino a un massimo di Euro 2,00	Fino a un massimo di Euro 1,00	Fino a un massimo di Euro 2,00	Fino a un massimo di Euro 2,50
Dividendi	Corrisposti tramite assegno: fino a un massimo di Euro 3,00* Corrisposti tramite bonifico bancario: non applicabile*	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Reinvestiti (se applicabile) o corrisposti in Euro: a) tramite assegno di Traenza: massimo Euro 3,00 b) tramite bonifico bancario: massimo Euro 2,00

***La stessa commissione è applicabile in caso di rimborsi.**

La SICAV può, a propria discrezione, pagare le commissioni dovute ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti degli investitori in relazione ai PAC, nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla SICAV ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

10. Documenti e informazioni

Il valore unitario dei diversi comparti calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, con indicazione della data di rilevazione dello stesso è pubblicato sul sito della SICAV, all'indirizzo www.janushenderson.com.

Sono altresì pubblicati sul sito sopra indicato, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, la versione di volta in volta aggiornata dei seguenti documenti e informazioni:

- il Prospetto e il KID (quest'ultimo in lingua italiana);
- la documentazione contabile;
- lo Statuto della SICAV;
- gli avvisi di convocazione delle assemblee generali o di comparto degli azionisti, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, indicando luogo, giorno, ora dell'assemblea, le condizioni per l'ammissione e i requisiti dì quorum e voto;
- l'avviso di pagamento di eventuali dividendi;
- l'avviso di eventuali modifiche apportate allo Statuto;
- l'avviso relativo alle variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori in misura complessivamente superiore al venti per cento.

L'avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti, ivi incluso l'avviso dell'assemblea generale, verrà inviato agli azionisti tramite servizio postale. La Società inoltrerà tale avviso ai Soggetti Abilitati che entro otto giorni dalla ricezione provvederanno ad inviarne copia unitamente al modulo di delega per la partecipazione all'assemblea a ciascun azionista.

Gli azionisti saranno inoltre informati dei fatti inerenti la Società che sono oggetto di diffusione al pubblico in Lussemburgo con le stesse modalità utilizzate in tale Paese.

Su richiesta degli investitori, i documenti e le informazioni di cui alla presente sezione D potranno essere resi disponibili dalla Società anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che

consentano agli investitori di acquisire tali informazioni e documenti su supporto durevole.

Il seguente indirizzo di posta elettronica: Compliance.Luxembourg@janushenderson.com fungerà da punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19-*quater* del Regolamento Emittenti.

11. Regime fiscale per i sottoscrittori italiani

Ai sensi dell'articolo 10-*ter* della Legge 23 marzo 1983, n. 77, come successivamente integrato e modificato, i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il "**Decreto 917**"), derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, istituiti in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come successivamente modificato ("**OICVME**") e le cui quote o azioni sono collocate in Italia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), sono soggetti a ritenuta.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 6, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 (il "**Decreto 66**"), la ritenuta sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Decreto 917, divenuti esigibili dal 1º luglio 2014, si applica nella misura del 26 per cento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del Decreto 66, sui redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-*ter)* del medesimo Decreto 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, realizzati dal 1º luglio 2014, all'atto del rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, si applica l'aliquota nella misura del 26 per cento.

I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del Decreto 917, derivanti dalla partecipazione in OICVME, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("**Decreto 601**") ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list di cui o al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come sopra detto e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente sono stabilite da appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del Decreto 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista sopra menzionata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente (per il tramite di, ad esempio, altri OICVME e organismi di investimento in valori mobiliari di diritto italiano), nei titoli medesimi. La citata percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. In caso di fusione la percentuale media è determinata tenendo conto della somma dei valori risultanti dai predetti prospetti degli organismi di investimento oggetto dell'operazione. Quanto precede trova inoltre applicazione anche rispetto alla determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione in OICVME. Secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, i proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli in precedenza indicati, maturati a decorre dal 1° luglio 2014, sono soggetti alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del loro ammontare; analogamente, le perdite che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli sopra indicati possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del Decreto 917, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare.

I soggetti residenti in Italia incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni dell'OICVME applicheranno la suddetta ritenuta sui proventi (i.e. i redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del Decreto 917) distribuiti in costanza di partecipazione all'OICVME e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Nel caso in cui le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti presso i quali le quote o azioni sono depositate, aderenti (direttamente o indirettamente) al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

Si considerano cessioni anche i trasferimenti di quote o azioni a diverso intestatario, mentre si considerano rimborsi le conversioni di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICVME (in questi

casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista). Il costo di acquisto delle quote o delle azioni deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

La suddetta ritenuta si applica, in linea di principio, a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che esercitano attività di impresa e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da IRES. Tuttavia, la citata ritenuta non si applica in relazione a quote o azioni di OICVME immesse nell'ambito di gestioni individuali per le quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e nei confronti di, fra l'altro, soggetti non residenti in Italia, OICVM italiani, forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e fondi immobiliari istituiti ai sensi del TUF e dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994 n. 86. Inoltre la ritenuta non è applicata sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Nel caso in cui le quote o azioni dell'OICVME siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta del 26 per cento è applicata dai sostituti d'imposta che intervengono nella loro riscossione. In assenza di un incarico alla riscossione dei proventi conferito ad un sostituto d'imposta, gli stessi proventi dovranno essere autonomamente dichiarati ed assoggettati ad imposta dal relativo investitore ai sensi dell'articolo 18 del Decreto 917.

Non sono altresì soggetti alla predetta ritenuta i redditi di capitale derivanti dalle quote o azioni di OICVME sottoscritte e detenute nell'ambito di Piani di Risparmio a lungo termine esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove le stesse siano detenute per almeno 5 anni.

In determinate circostanze, un investitore può conseguire, oltre ai redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, soggetti a ritenuta come indicato nei paragrafi che precedono, anche componenti appartenenti alla categoria dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-*ter*) del Decreto 917. Tali componenti sono soggetti a un diverso regime fiscale a seconda dello *status* dell'investitore.

Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano oggetto di successione ereditaria o di donazione, potrebbe essere dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni secondo le aliquote previste dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come successivamente integrato e modificato. Al ricorrere di determinate condizioni previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dalla Legge 13 ottobre 2020, il trasferimento delle quote o azioni di OICVME che siano parte di un Piano di Risparmio a lungo termine per causa di morte non è soggetto all'imposta di successione.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e quelle ad esse equiparate, in ogni caso residenti in Italia, che, durante ciascun periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (ivi incluse, quindi, le azioni o quote dell'OICVME) sono tenuti, in determinate circostanze, ad indicare tali investimenti ed attività nel Modello RW, da presentare congiuntamente alla propria dichiarazione dei redditi, ai fini del cd. monitoraggio fiscale. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. L'obbligo di compilazione del Modello RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. L'obbligo di compilazione del Modello RW non sussiste invece per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano dagli stessi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il "**Decreto 201**"), la detenzione di quote o azioni di OICVME può comportare l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano detenute all'estero, ai sensi dello stesso articolo 19 del Decreto 201, dovrebbe trovare applicazione l'imposta di bollo sulle attività finanziare detenute all'estero (cd. IVAFE), da liquidarsi a cura dell'investitore nella propria dichiarazione dei redditi.

Il trattamento fiscale potrebbe subire modificazioni nel tempo.

Per maggiori dettagli circa il trattamento fiscale applicabile in Italia alle azioni o quote dell'OICVME si raccomanda di rivolgersi ad un consulente fiscale di fiducia.

* * *